



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
del 3 agosto 2026 in prima convocazione e in data 4 agosto 2026, occorrendo, in
seconda convocazione

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Premio Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia ("**Società**" o "**Premia Finance**") sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 3 agosto 2026 alle ore 9:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 agosto 2026, alla stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 27, 28, eliminazione degli articoli 7, 12, 12-*bis*, 13, 21, 26, 33 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno di Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società presso Euronext Growth Milan (la “**Revoca**” o il “**Delisting**”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall'art. 14 dello statuto della Società e per adottare un conseguente nuovo statuto sociale, subordinatamente all'efficacia della Revoca.

La proposta di Revoca è motivata dalla necessità di razionalizzare i costi operativi, in conseguenza del contenimento degli adempimenti e degli oneri derivanti dallo *status* di società quotata, con la possibilità di concentrare maggiori risorse operative e finanziarie sulle proprie attività tecniche e commerciali, con una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa e una riduzione degli oneri gestionali.

Il Delisting permetterà alla Società di focalizzarsi, in particolare, sulle proprie attività operative, volte al perseguimento degli obiettivi strategici previsti in termini di crescita nel mercato di riferimento.

Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan e i connessi adempimenti non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse della Società.

Si segnala, altresì, che in data 10 luglio 2026 è stato sottoscritto un accordo non vincolante tra Premia Holding S.r.l. (“**Premia Holding**”), in qualità di azionista di riferimento di Premia Finance che detiene n. 3.280.000 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa l'83,47% del capitale sociale, e Proximm S.p.A. (“**Proximm**”), avente ad oggetto la fusione per incorporazione di Premia Finance in Proxipo S.p.A. (“**Proxipo**”) in virtù di un rapporto di concambio che attribuirà il 51% del capitale sociale a Proximm ed agli attuali azionisti di Proxipo ed il 49% del capitale sociale a Premia Holding e gli attuali azionisti di Premia Finance (la “**Fusione**”). La Fusione è condizionata, tra l'altro, all'efficacia della delibera assembleare di Revoca dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e al completamento della procedura di liquidazione delle azioni dei soci recedenti ai sensi degli artt. 2437-*bis* e seguenti del codice civile; essa sarà pertanto perfezionata in un momento successivo al Delisting. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno portare a conoscenza degli azionisti l'esistenza del predetto accordo non vincolante, quale elemento rilevante del contesto nel quale si inserisce la proposta di Delisting.

Si evidenzia che il Delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 14 dello statuto

della Società e dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da parte di non meno del 90% dei voti degli Azionisti riuniti in Assemblea. Di conseguenza, raggiunto il *quorum* costitutivo in Assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Delisting, con rilevanti conseguenze anche per gli Azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in Assemblea.

Di seguito sono riportate le partecipazioni dei principali azionisti dell'Emittente, per quanto noto alla data odierna:

- Premia Holding S.r.l., che detiene n. 3.280.000 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa l'83,47% del capitale sociale;
- DR Consulting S.r.l., che detiene n. 66.152 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa l'1,68% del capitale sociale;
- V Finanziaio S.r.l.s., che detiene n. 20.548 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa lo 0,52% del capitale sociale;

Si segnala, inoltre, che la Società detiene n. 61.840 azioni proprie, pari a una partecipazione di circa l'1,57% del capitale sociale.

In data 10 luglio 2026, in conformità a quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è stata effettuata la formale richiesta di Revoca a Borsa Italiana S.p.A. specificando le ragioni e le motivazioni di tale scelta. Tale richiesta è peraltro sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.

La Società, sempre in data 10 luglio 2026, ha altresì comunicato l'intenzione di procedere alla Revoca all'Euronext Growth Advisor ed ha informato Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la Revoca.

Fermo restando quanto precede, sulla base del calendario ad oggi stimabile, si prevede che il Delisting possa avere effetto a partire dal 23 settembre 2026 (la "**Data di Revoca**") e comunque sul presupposto che:

- i. siano decorsi almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto dalla comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., intervenuta in data 10 luglio 2026, dell'intenzione di procedere alla Revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari;
- ii. sia stata ottenuta l'approvazione assembleare con le modalità previste dalla legge e dallo statuto della Società e la relativa delibera sia stata iscritta al Registro delle Imprese; e
- iii. Borsa Italiana S.p.A. abbia disposto con apposito avviso la Revoca almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto prima di tale data.

Inoltre, si evidenzia che, successivamente al Delisting, le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione

italiano o europeo, ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile.

Valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di recesso

Poiché la Revoca dalle negoziazioni sottoposta all'approvazione della presente Assemblea comporta, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società.

Al riguardo, poiché i titoli della Società sono ammessi a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (i.e. Euronext Growth Milan) e non su un mercato regolamentato, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, ai sensi del quale il valore di liquidazione è determinato tenendo conto *“della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”*, non prevedendo lo statuto il ricorso a diversi criteri. Ciò premesso, nelle proprie considerazioni il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di tenere comunque in ampia considerazione il prezzo espresso dal mercato, il quale è stato ritenuto un riferimento comunque rilevante ai fini del calcolo del valore del recesso.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, come meglio descritto nella relazione sulla determinazione del valore di liquidazione cui si fa rinvio, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avvalersi del supporto di un *advisor* indipendente, individuato nel dott. Alessandro Corona, iscritto con il n. AA_12642 all'Ordine dei dottori commercialisti di Roma e iscritto al registro dei Revisori Legali al numero 174866, nominato con D.M. del 07/05/2015 (l'**"Esperto"**), il quale ha predisposto e rilasciato, in data 16 giugno 2026, un apposito parere valutativo a tal fine (il **"Parere Valutativo"**).

Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso e fatto proprie le valutazioni e le conclusioni espresse dall'Esperto nell'ambito di tale Parere Valutativo.

Secondo la migliore prassi valutativa, le valutazioni effettuate dall'Esperto sono state condotte utilizzando il seguente metodo di valutazione: metodo misto reddituale/patrimoniale, come raccomandato dall'UEC. Tale metodo considera il valore economico di un'azienda come la somma del patrimonio netto rettificato e dell'attualizzazione del sovrareddito.

Metodologicamente si è provveduto a determinare il patrimonio netto contabile rettificato mediante analisi ed eventuale rettifica di tutte le poste attive e passive. Successivamente, si è proceduto alla stima autonoma dell'avviamento mediante attualizzazione del sovrareddito per gli esercizi 2022-2025 ipotizzando una capacità del complesso aziendale di poter replicare nel futuro tali risultati.

La valutazione è coerente con l'andamento della media ponderata del titolo negli ultimi sei mesi che, risulta pari a pari 0,71.

A conclusione delle valutazioni svolte, l'Esperto ha ritenuto di individuare il valore delle azioni Premia Finance in Euro 0,7249.

Alla luce di quanto sopra esposto e in particolare degli esiti del Parere Valutativo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile, ha ritenuto di quantificare in Euro 0,7249 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di Premia Finance ai fini del recesso (il “**Valore di Recesso**”).

La Società riferisce di aver ricevuto dall'Azionista di Riferimento una lettera con la quale quest'ultimo ha manifestato la propria intenzione di non esercitare il diritto di recesso che allo stesso spetterebbe, qualora l'assemblea della Società approvasse la revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Sulla base della predetta comunicazione, l'importo massimo previsto del recesso è stato stimato in circa Euro 426.024, quale determinato sulla base del Prezzo di Recesso e delle n. 587.700 azioni potenzialmente oggetto di recesso, ovvero a seguito dell'esercizio del diritto di recesso di tutti gli azionisti diversi dall'Azionista di Riferimento (al netto delle n. 61.840 azioni proprie in portafoglio).

Esercizio del diritto di recesso e procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 dello statuto sociale della Società, il diritto di recesso può essere esercitato dai soci della Società che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Revoca, per tutte o parte delle azioni da essi detenute. Sono pertanto legittimati ad esercitare il diritto di recesso anche i soci assenti, quelli cioè che non hanno partecipato all'adunanza assembleare, oltre i soci dissenzienti e astenuti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127-bis, commi 2 e 3, del TUF, si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della Società (i) successivamente alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (i.e., la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea di Premia Finance chiamata a deliberare sulla Revoca.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-bis e 2437-quater del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa resi disponibili anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.premiafinance.it.

Ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta (la “**Dichiarazione di Recesso**”), da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società in Viale Umberto Tupini, 103 – 00144, Roma (RM), entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la Revoca.

Esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, le azioni saranno offerte in opzione agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute (l’“**Offerta in Opzione**”). Ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un

termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese.

I soci di Premia Finance che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente inoplate.

Le azioni che eventualmente dovessero residuare a esito di tale procedimento saranno rimborsate ai soci recedenti, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili.

Si segnala che l'Azionista di Riferimento ha comunicato di non voler esercitare né il diritto di opzione né il diritto di prelazione previsti dall'art. 2437-*quater*, commi 1 e 2, del codice civile sulle azioni dei soci recedenti.

Gli amministratori della Società fin d'ora escludono di avviare un collocamento presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile.

Per ogni ulteriore informazione circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Recesso, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-*ter* del codice civile e a disposizione del pubblico presso la sede legale di Premia Finance (Viale Umberto Tupini, 103 – 00144, Roma (RM)) e consultabile sul sito internet della Società www.premiafinance.it, alla sezione Investor Relations / Documenti Societari.

In conseguenza di tutto quanto precede, rinviando per i dettagli all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea alcune modifiche al vigente statuto, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e conforme alla disciplina contenuta nel codice civile.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea ordinaria di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia,

- *udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *visto l'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;*
- *esaminate le motivazioni sottese alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- *preso atto della Relazione illustrativa e della relazione ex art. 2437-ter del codice civile del Consiglio di Amministrazione, del parere del collegio sindacale sul valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e del parere della società incaricata della revisione legale dei conti sul valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile;*

delibera

1. *di approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia presso Euronext Growth Milan;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla revoca della negoziazione presso Euronext Growth Milan e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile.”*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria

- 1. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 27, 28, eliminazione degli articoli 7, 12, 12-bis, 13, 21, 26, 33 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea, come anticipato al precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria alcune modifiche al vigente Statuto, subordinatamente e conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente la Revoca ed alla efficacia di quest'ultima, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile.

In particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto sociale come rappresentato nella seguente tabella nella quale vengono messi a confronto il testo dello statuto vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in rosso, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate.

La modifica degli articoli dello statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'art. 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

Statuto vigente	Modifiche
<u>Articolo 1</u> Denominazione	[invariato]

1.1. È costituita una società per azioni (la “Società”) denominata: “PREMIA FINANCE S.P.A SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA”, puntato o non puntato, senza limiti di rappresentazione grafica.	
<u>Articolo 2</u> Sede 2.1. La Società ha sede legale in Roma. 2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.	[invariato]
<u>Articolo 3</u> Oggetto 3.1 La Società ha per oggetto: Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia, così come disciplinata dal titolo VI <i>bis</i> del d.lgs.1 settembre 1993 n. 385 (t.u.b.) e successive modifiche ed integrazioni, nonché le attività strumentali e connesse, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. La Società potrà, quindi, svolgere le attività dichiarate compatibili ai sensi dell'art. 17, comma 4 <i>quater</i>, del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali l'attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nei relativi elenchi, registri o albi effettuati al ricorrere dei requisiti previsti dal d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209. In particolare, in conformità alle indicazioni espresse dall'“Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori	[invariato]

crediti”, si considerano attività strumentali e connesse le seguenti:

- lo studio, la ricerca e l’analisi in materia economica e finanziaria;
- la gestione di immobili ad uso funzionale;
- la gestione di servizi informatici e di elaborazione dati;
- la formazione e l’addestramento del personale;
- l’informazione commerciale.

Restano rigorosamente escluse tutte le attività vietate dalla legge e quelle subordinate a speciali autorizzazioni.

Per lo svolgimento della suddetta attività, e quindi in funzione strumentale al perseguimento dell’oggetto sociale, la Società potrà:

- compiere, nei limiti prescritti dalla legge, qualsiasi operazione economica, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile od opportuna per il raggiungimento dello scopo suddetto e, sempre con i suddetti limiti, potrà costituire, a favore di soci e/o società collegate, garanzie reali e/o personali, anche cambiarie;
- assumere partecipazioni e/o interessenze in altre società od enti aventi scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio, partecipare a consorzi o raggruppamenti anche temporanei di imprese (fatta eccezione per le partecipazioni in banche, istituti di credito, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, agenti in attività finanziaria, altri intermediari finanziari in genere), purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale, in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico. Sono tassativamente escluse dall’oggetto sociale tutte

le attività, diverse dalla mediazione creditizia, riservate a soggetti qualificati di cui al d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”).

La Società, inoltre, potrà:

- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall’amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, fatta eccezione della raccolta anche temporanea di risparmi e delle attività previste dal TUF;

- assumere direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese di settori diversi, prestare avalli e fidejussioni e garanzie reali, purché tali operazioni siano ritenute dall’organo amministrativo necessarie e utili al conseguimento dei fini sociali e siano compatibili con l’ordinamento legale.

Qualora per lo svolgimento delle attività suddette fosse necessario avvalersi di professionisti muniti di abilitazioni professionali, ovvero le cui prestazioni necessitano di autorizzazione in forza di particolari disposizioni legislative, tali attività saranno affidate personalmente a singoli professionisti, all’uopo abilitati, ed agli stessi imputate in via diretta e con personale responsabilità a norma degli articoli 2229 e seguenti del codice civile e delle leggi professionali. La Società potrà agire tanto in Italia che all’estero.

<u>Articolo 4</u> Durata 4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.	<u>Articolo 4</u> Durata 4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.
<u>Articolo 5</u> Domicilio 5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali o, in mancanza e ove rilevante, dal Registro delle Imprese. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.	[invariato]
TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO	
<u>Articolo 6</u> Capitale sociale e azioni 6.1 Il capitale sociale ammonta ad euro 491.192,50 ed è diviso in n. 3.929.540 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le “Azioni”).” 6.2 Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. 6.3 L'Assemblea del 16 dicembre 2022 ha, tra l'altro, deliberato di attribuire ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento il capitale sociale entro il termine di cinque anni dal giorno 16 dicembre 2022 per un importo	<u>Articolo 6</u> Capitale sociale e azioni 6.1 Il capitale sociale ammonta ad euro 491.192,50 ed è diviso in n. 3.929.540 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le “Azioni”).” 6.2 Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. 6.3 L'organo amministrativo ha la facoltà di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci l'uscita dal sistema di gestione accentrata dei titoli in regime di dematerializzazione e la conseguente modifica statutaria.

massimo complessivo pari ad Euro 3.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di esercizio della delega, da attribuirsi a fronte del conferimento di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale della società Prestito Più S.r.l., con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire modalità, termini e condizioni dell'operazione, fermo restando che la parità contabile implicita delle azioni di nuova emissione non potrà essere inferiore ad euro 0,125 o alla parità contabile implicita vigente al momento di esercizio della delega, qualora questa sia maggiore di euro 0,125.

È stabilito che in occasione della delibera consiliare di esercizio della delega l'organo amministrativo predisporrà la relazione prevista dall'articolo 2441 comma sesto del codice civile, ed acquisirà il parere di congruità del Collegio sindacale. Sarà formata relazione di stima ai sensi dell'articolo 2343 ter del codice civile.

6.4 L'assemblea straordinaria in data 16 dicembre 2024 ha deliberato:

* di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, per massimi Euro 150.000 (centocinquantamila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 50.000 (cinquantamila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai Beneficiari del Primo Piano di Stock Option, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, da eseguirsi nei termini e

6.34 L'Assemblea del 16 dicembre 2022 ha, tra l'altro, deliberato di attribuire ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento il capitale sociale entro il termine di cinque anni dal giorno 16 dicembre 2022 per un importo massimo complessivo pari ad Euro 3.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di esercizio della delega, da attribuirsi a fronte del conferimento di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale della società Prestito Più S.r.l., con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire modalità, termini e condizioni dell'operazione, fermo restando che la parità contabile implicita delle azioni di nuova emissione non potrà essere inferiore ad euro 0,125 o alla parità contabile implicita vigente al momento di esercizio della delega, qualora questa sia maggiore di euro 0,125.

È stabilito che in occasione della delibera consiliare di esercizio della delega l'organo amministrativo predisporrà la relazione prevista dall'articolo 2441 comma sesto del codice civile, ed acquisirà il parere di congruità del Collegio sindacale. Sarà formata relazione di stima ai sensi dell'articolo 2343 ter del codice civile.

6.45 L'assemblea straordinaria in data 16 dicembre 2024 ha deliberato:

* di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, per massimi Euro 150.000 (centocinquantamila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante

alle condizioni del suddetto Primo Piano di Stock Option (anche per tranches e con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), ad un prezzo per azione pari al maggiore tra (a) il prezzo registrato alla chiusura del primo giorno di mercato aperto antecedente la data di verifica dell'avveramento delle condizioni di maturazione delle opzioni con riferimento a ciascuna Tranche del Primo Piano di Stock Option in relazione ai vari Beneficiari; e (b) il prezzo riveniente dalla media ponderata dei prezzi registrati dal titolo della Società nei 90 giorni precedenti la data di verifica dell'avveramento delle condizioni di maturazione delle opzioni con riferimento a ciascuna Tranche del Primo Piano di Stock Option in relazione ai vari Beneficiari; * di aumentare il capitale sociale gratuitamente, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, per massimi euro 300.000 (trecentomila), mediante emissione di massime n. 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai Beneficiari del Secondo Piano di Stock Option, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto Secondo Piano di Stock Option.	emissione di massime n. 50.000 (cinquantamila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai Beneficiari del Primo Piano di Stock Option, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto Primo Piano di Stock Option (anche per tranches e con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), ad un prezzo per azione pari al maggiore tra (a) il prezzo registrato alla chiusura del primo giorno di mercato aperto antecedente la data di verifica dell'avveramento delle condizioni di maturazione delle opzioni con riferimento a ciascuna Tranche del Primo Piano di Stock Option in relazione ai vari Beneficiari; e (b) il prezzo riveniente dalla media ponderata dei prezzi registrati dal titolo della Società nei 90 giorni precedenti la data di verifica dell'avveramento delle condizioni di maturazione delle opzioni con riferimento a ciascuna Tranche del Primo Piano di Stock Option in relazione ai vari Beneficiari; * di aumentare il capitale sociale gratuitamente, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, per massimi euro 300.000 (trecentomila), mediante emissione di massime n. 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai Beneficiari del Secondo Piano di Stock Option, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto Secondo Piano di Stock Option.
<u>Articolo 7</u>	<u>Articolo 7</u>

Identificazione degli azionisti 7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-<i>duodecies</i> del TUF e relative disposizioni attuative <i>pro tempore</i> vigenti.	Identificazione degli azionisti 7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-<i>duodecies</i> del TUF e relative disposizioni attuative <i>pro tempore</i> vigenti.
<u>Articolo 8</u> Conferimenti e aumenti di capitale 8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. 8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. 8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c.. 8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega. 8.5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.	<u>Articolo 87</u> Conferimenti e aumenti di capitale 78.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. 78.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. 78.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, e.e. del Codice Civile. 78.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega. 78.5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

<u>Articolo 9</u> Categorie di azioni e altri strumenti finanziari 9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.	<u>Articolo 9 8</u> Categorie di azioni e altri strumenti finanziari 89.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 e.e. del Codice Civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 89.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, e.e. del Codice Civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.
<u>Articolo 10</u> Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati 10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. 10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.,	<u>Articolo 109</u> Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati 910.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. 910.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 910.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti e.e. del

mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.	Codice Civile , mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.
<u>Articolo 11</u> Trasferibilità e negoziazione delle Azioni 11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte. 11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77 bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (Euronext Growth Milan, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. e qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").	<u>Articolo 1110</u> Trasferibilità e negoziazione delle Azioni 111.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte. 11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77 bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (Euronext Growth Milan, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. e qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").
<u>Articolo 12</u> Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio 12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente, il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"). 12.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b)	<u>Articolo 12</u> Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio 12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente, il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"). 12.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b)

TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società sull'Euronext Growth Milan. 12.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso. 12.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-<i>quater</i> e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.	TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società sull'Euronext Growth Milan. 12.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso. 12.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-<i>quater</i> e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
<u>Articolo 12bis</u> Articoli 108 e 111 TUF 12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle	<u>Articolo 12bis</u> Articoli 108 e 111 TUF 12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle

negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione. 12-bis.2. In deroga al Regolamento approvato con Delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999, preveda che CONSOB debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata. 12-bis.3. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.	negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione. 12-bis.2. In deroga al Regolamento approvato con Delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999, preveda che CONSOB debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata. 12-bis.3. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
<u>Articolo 13</u> Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti 13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono	<u>Articolo 13</u> Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti 13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono

applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “**disciplina richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “**capitale**” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “**partecipazione**” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “**Partecipazione Significativa**”)

è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

13.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga

~~applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “**disciplina richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.~~

~~**13.2.** Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “**capitale**” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “**partecipazione**” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “**Partecipazione Significativa**”)~~

~~è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.~~

~~**13.3.** Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.~~

~~**13.4.** L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga~~

titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. 13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. 13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.	titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. 13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. 13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
<u>Articolo 14</u> Recesso 14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge. 14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. 14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o	<u>Articolo 1411</u> Recesso 114.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge. 14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. 114.3.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società

all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.	o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI	
<u>Articolo 15</u> Convocazione 15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente. 15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società. 15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. 15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.	<u>Articolo 15¹²</u> Convocazione 1215.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, e.c. del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente. 1215.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, alternativamente, con uno dei seguenti mezzi di convocazione: a) con lettera raccomandata; b) con lettera semplice; c) con posta elettronica (cui deve seguire una e-mail di conferma della ricezione da parte del destinatario), purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, l'indirizzo di posta elettronica.

	12.3 La convocazione - qualunque sia il mezzo adottato - deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su quotidiani a tiratura nazionale, nei termini di legge. 1215.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. 1215.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
<u>Articolo 16</u> Intervento e voto 16.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. 16.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 16.3 Ove consentito dalle disposizioni, anche regolamentari, pro tempore vigenti, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di amministrazione, in via alternativa o anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea,	<u>Articolo 1613</u> Intervento e voto 1316.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. 16.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 1316.32 Ove consentito dalle disposizioni di legge, anche regolamentari, pro tempore vigenti, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di amministrazione, in via alternativa o anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in

anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.4 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

16.5 Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135- undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal Consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.3 Viene attribuita espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

13.16.4 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

~~**16.5** Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135- undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal Consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135 novies del TUF.~~

<u>Articolo 17</u> Presidente 17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. 17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.	<u>Articolo 174</u> Presidente 1417.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. 1417.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.
<u>Articolo 18</u> Competenze e maggioranze 18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. 18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento emittente Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta di revoca delle Azioni della	<u>Articolo 185</u> Competenze e maggioranze 1518.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. 18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento emittente Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta di revoca delle Azioni della

Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari

~~Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.~~

~~**18.3.** Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari~~

condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente. 18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto. 18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.	condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente. 1518.4.2. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto. 1518.5.3. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.
<u>Articolo 19</u> Verbalizzazione 19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. 19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.	<u>Articolo 19</u>16 Verbalizzazione 1619.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. 1619.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO	
<u>Articolo 20</u> Numero, durata e compenso degli amministratori	<u>Articolo 20</u>17 Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica. 20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. 20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.	1720.1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica. 1720.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Ove nel corso dell'incarico venisse a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. 1720.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova
--	---

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..	emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 e.e. del Codice Civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. 1720.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, e.e. del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, e.e. del Codice Civile.
<u>Articolo 21</u> Nomina degli amministratori 21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi “Amministratore/i Indipendente/i”). 21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate	<u>Articolo 21</u> Nomina degli amministratori 21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi “Amministratore/i Indipendente/i”). 21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate

dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge,

~~dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.~~

~~**21.3.** Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.~~

~~**21.4.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.~~

~~**21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge,~~

dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

~~dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.~~

~~**21.6.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.~~

~~**21.7.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.~~

~~**21.8.** Alla elezione degli amministratori si procede come segue:~~

- ~~- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;~~

- ~~- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.~~

~~**21.9.** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.~~

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor) ai sensi del presente statuto, il candidato non Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che in consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto.

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di 13 voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

~~**21.10.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor) ai sensi del presente statuto, il candidato non Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che in consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto.~~

~~Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.~~

~~**21.11.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di 13 voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.~~

~~**21.12.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.~~

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

~~**21.13.** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.~~

~~In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.~~

~~**21.14.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.~~

~~**21.15.** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.~~

~~**21.16.** Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.~~

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.	21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.
<u>Articolo 22</u> Presidente e organi delegati 22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente. 22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato. 22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni	<u>Articolo 2218</u> Presidente e oOrgani delegati 22.1. 1822.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti inderogabili di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo, secondo quanto disposto dall'articolo 2381 c.c. 22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e

ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.	attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato. 1822.32. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
<u>Articolo 23</u> Riunioni del consiglio 23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica. 23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. 23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente	<u>Articolo 2319</u> Riunioni del consiglio 1923.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica. 1923.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. 1923.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente

del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti. 23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità. 23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmette revisionare documenti	del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti. 1923.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità. 1923.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmette revisionare documenti
<u>Articolo 24</u> Poteri di gestione e deliberazioni consiliari 24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.	<u>Articolo 24</u>²⁰ Poteri di gestione e deliberazioni consiliari 2024.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.
<u>Articolo 25</u> Poteri di rappresentanza 25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi	<u>Articolo 25</u>²¹ Poteri di rappresentanza 2125.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi

avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. 25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. 25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio di amministrazione, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto di nomina. 25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. 25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
<u>Articolo 26</u> Operazioni con parti correlate 26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia. 26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal	<u>Articolo 26</u> Operazioni con parti correlate 26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia. 26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal

regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.	regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.
TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE	
<u>Articolo 27</u> Collegio Sindacale 27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono quelli della mediazione creditizia, creditizio, finanziario e assicurativo.	<u>Articolo 27²²</u> Collegio Sindacale 2227.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono quelli della mediazione creditizia, creditizio, finanziario e assicurativo.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. 27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista. 27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. 27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. 27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura	2227.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. 27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista. 27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. 27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. 27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura
--	---

e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. 27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata. 27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente. 27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime. 27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo	e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. 27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata. 27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (e) — dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (d) — dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente. 27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime. 27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo
---	--

della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede. 27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. 27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge. 27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta. 27.16. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.	della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede. 27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. 27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge. 27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta. 27.16. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
---	--

27.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.	2227.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
<u>Articolo 28</u> Revisione legale 28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.	<u>Articolo 28</u>23 Revisione legale 2328.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro. Nei casi inderogabili di legge e quando l'assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, secondo quanto richiesto dalle norme di legge, nominati dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo.
TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI	
<u>Articolo 29</u> Esercizi sociali e redazione del bilancio 29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.	<u>Articolo 29</u>25 Esercizi sociali e redazione del bilancio 2529.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 2529.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
<u>Articolo 30</u> Utili e dividendi 30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.	<u>Articolo 30</u>26 Utili e dividendi 2630.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.	2630.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.
TITOLO VII - SCIoglimento	
<u>Articolo 31</u> Nomina dei liquidatori 31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.	<u>Articolo 31</u>27 Nomina dei liquidatori 2731.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI	
<u>Articolo 32</u> Rinvio 32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.	<u>Articolo 32</u>28 Rinvio 2832.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.
<u>Articolo 33</u> Eventuale qualificazione della Società come diffusa 33.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	<u>Articolo 33</u> Eventuale qualificazione della Società come diffusa 33.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

--	--

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Premio Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

1. *subordinatamente all'efficacia della Revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Premio Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia., di modificare gli articoli 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 27, 28, di eliminare gli articoli 7, 12, 12-bis, 13, 21, 26, 33 e in conseguenza di rinumerare gli articoli successivi dello statuto sociale di Premio Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, il tutto come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese"*

10 luglio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gaetano Nardo